



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 29.2026

Seregno, 12 ottobre 2026

CONTRIBUTI INPS SOCI SRL

Le recenti pronunce della Cassazione cambiano il quadro per i soci lavoratori di Srl iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti. **La Suprema corte ha escluso dalla base imponibile previdenziale gli utili prodotti da una Srl non in regime di trasparenza fiscale quando l'assemblea li accantona a riserva e non li distribuisce¹.**

Il passaggio decisivo riguarda il collegamento tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria. La normativa fiscale² lega il contributo al reddito d'impresa dichiarato ai fini Irpef, mentre la normativa previdenziale INPS gestione artigiani commercianti³, rapporta la contribuzione alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef. Secondo la Cassazione, la condizione imprescindibile per includere un importo nella base contributiva è quindi la sua imputazione fiscale alla persona fisica. Nelle Srl soggette ordinariamente a Ires, l'utile accantonato a riserva resta invece nella sfera patrimoniale della società e non diventa, per il solo possesso della partecipazione, reddito Irpef del socio.

La conclusione contrasta con l'impostazione finora seguita dall'Inps per i soci che prestano attività lavorativa nella Srl. La stessa scheda istituzionale dedicata ai contributi di artigiani e commercianti continua a indicare, nel testo aggiornato al 12.03.2026, che la base imponibile del socio lavoratore comprende la quota del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall'assemblea e dalla distribuzione. Le nuove sentenze intervengono proprio su questo automatismo, senza mettere in discussione né l'iscrizione alla Gestione né la contribuzione dovuta sul minimale.

Il principio emergente apre la porta al possibile recupero delle eccedenze contributive versate negli anni passati su redditi rimasti nel patrimonio della società. Sul piano operativo, l'effetto più rilevante riguarda i contributi a percentuale versati oltre il minimale.

Prima di trasformare il nuovo indirizzo in richieste di rimborsi generalizzati o in nuove modalità di compilazione del quadro RR, attendiamo un chiarimento dell'Inps sulla materia.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

¹ Sentenze Cassazione del 16.09.2026, nn. 25377, 25378 e 25383 e del 17.09.2026, nn. 25465, 25466 e 25467

² Art. 1 L. 2 agosto 1990 n.233

³ Art. 3 bis D.L 19 settembre 1992 n. 384